



REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

AREA DI COORDINAMENTO AMBIENTE, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: RENATA LAURA CASELLI

Decreto

N° 4424

del 28 Settembre 2012

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 2

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>1</i>	<i>Si</i>	<i>Cartaceo+Digitale</i>	<i>-</i>
<i>2</i>	<i>Si</i>	<i>Cartaceo+Digitale</i>	<i>-</i>

Oggetto

L.R. 25/98 e SMI articoli 15 e 30bis - Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani relativa all'anno 2011 finalizzata al pagamento del tributo in discarica.

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 28-09-2012

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 6 e 9 inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto dirigenziale 15 novembre 2010, n. 5432 del Direttore Generale della D.G. Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore "Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., e in particolare l'articolo 205, commi 1 e 3;

Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 549/95) e s.m.i.;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e s.m.i. e in particolare gli articoli 15, 30 e 30 bis;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani");

Considerato che per i contenuti della sopracitata l.r. 25/98 indicati all'articolo 30 bis, si osservano, ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dalla sopra richiamata l.r. 60/96, le disposizioni di seguito richiamate:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
 - a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
 - b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L'ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato alla presente legge.
3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d'Ambito secondo quanto previsto all'articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del d.lgs 152/2006, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall'ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.
4. Per i piccoli comuni in situazione di maggior disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a cinquecento chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei

commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), modificato dall'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del Sistema Informativo regionale Ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'articolo 3 della l. 549/1995.
7. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l'addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall'atto del dirigente della competente struttura
8. L'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all'articolo 205, comma 1.
9. L'addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della l.r. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell'ambito dell'ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.
10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla l.r. 60/1996.

Preso atto della d.g.r.t. 26 marzo 2007, n. 203 "L.r. 39/04, articolo 12 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti a favore di piccoli comuni in situazioni di disagio e dei comuni montani - Individuazione della soglia di disagio rilevante";

Vista la d.g.r.t. 28 dicembre 2009, n. 1248 (L.r. 25/98 - Approvazione metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani);

Considerato che il metodo standard di certificazione, di cui alla sopra citata delibera, prevede che per la popolazione residente nei comuni si utilizzino i dati forniti da ISTAT;

Preso atto che i suddetti dati ISTAT, relativi alla popolazione nei comuni della Toscana per l'anno 2011, sono ad oggi provvisori a causa dell'elaborazione ancora in corso dei dati del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni;

Ritenuto comunque opportuno, al fine di poter procedere alla certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani e alla determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, utilizzare in via transitoria i dati di popolazione forniti direttamente dai comuni;

Atteso che una volta disponibili in modo definitivo i dati ISTAT 2011 si procederà nuovamente alla certificazione delle percentuali di raccolte differenziate e alla nuova determinazione del tributo speciale, valutando gli eventuali conguagli da applicare;

Considerata la d.g.r.t. 18 ottobre 2010, n. 886 (Approvazione dell'aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 24 luglio 2004, n. 39)

Visto il decreto dirigenziale 1° febbraio 2010, n. 342 (L.r. 25/98 – d.g.r.t. 1248/2009 - approvazione schede tecniche relative alla compilazione ed elaborazione dei dati di cui al metodo standard per la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata);

Vista la d.g.r.t. 4 aprile 2011, n. 215 (ARRR S.p.A.: destinazione risorse per l'annualità 2011 per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla l.r. 25/98, articolo 15, modificata dalla l.r. 87/2009);

Preso atto della nota, prot. n. AOO-GRT/257928/P-70120 del 24/09/2012, con la quale ARRR ha consegnato gli elaborati finali relativi all'incarico derivato dalla sopracitata d.g.r.t. 215/2011;

Rilevato che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta da ciascun ATO è la seguente: ATO Toscana Costa 42,40%; ATO Toscana Centro 47,42%; ATO Toscana Sud 38,11% e che pertanto solo l'ATO Toscana Centro ha raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

Considerato opportuno riportare in un'apposita tabella (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la determinazione del tributo spettante a ciascun comune sulla base dell'efficienza della raccolta differenziata e della produzione pro capite, in applicazione dei criteri di cui all'Allegato A della l.r. 25/1998;

Preso atto dell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta l'elenco dei comuni che, avendo trasmesso i questionari in ritardo, sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 della l.r. 25/98;

Ritenuto di dover procedere alla notifica ai soggetti interessati degli esiti dell'accertamento compiuto da ARRR Spa;

Ricordato che le funzioni di controllo attengono alle Province come indicato al comma 33, articolo 3 della l. 549/95 e che all'imposizione delle sanzioni amministrative provvedono le medesime come stabilito dal comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 25/98;

DECRETA

1. Di prendere atto della certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata e della produzione annua pro capite di rifiuti fornita da ARRR SpA;
2. Di stabilire che i Comuni sono soggetti ai sensi dell'articolo 30 bis della l.r. 25/98 e s.m.i. alle aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale al presente decreto;
3. Di stabilire che i Comuni soggetti alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 30 comma 2 della l.r. 25/98 e s.m.i sono elencati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. Di procedere alla notifica del decreto alle Province, agli ATO e ai Comuni soggetti alla sanzione pecuniaria elencati nell'Allegato 2;

5. Il Settore Tributi e Sanzioni della D.G. Organizzazione e Risorse procederà agli adempimenti finalizzati alla riscossione del tributo e in particolare a fornire ai gestori degli impianti, soggetti passivi d'imposta, le indicazioni che si renderanno necessarie per la liquidazione del tributo e il versamento del relativo importo nelle casse della Regione;
6. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. c) della medesima l.r. 23/2007.

Il dirigente

RENATA LAURA CASELLI